

4. Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

4.1. Carattere facoltativo delle designazioni dei rappresentanti di lista

L'articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960, **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, e l'articolo 16, comma 3, della legge n. 53/1990, **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**, stabiliscono che **la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.**

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto **è fatta nell'interesse della lista rappresentata**: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

4.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista effettuate dai delegati

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta:

- **con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3;**

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960

- **o con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14.**

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati o firmati digitalmente con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni – poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati (→ paragrafo 1.3.4) – i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni

che hanno luogo nello stesso giorno.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, **i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio** hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

4.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista

Termini

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati della lista medesima, è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere le loro funzioni.

4.3.1. Designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati,

deve essere comunicata ai seguenti soggetti.

**1) Al segretario del comune
entro il giovedì precedente l'elezione,
in formato cartaceo
o anche mediante posta elettronica certificata**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni pervenute, accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco, di cui al paragrafo 3.7, che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le consegnerà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima del loro insediamento.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come riformulato dall'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

**2) Direttamente al presidente di seggio
ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO
il sabato pomeriggio, durante le operazioni di
autenticazione delle schede,
oppure
la domenica mattina, purché prima dell'inizio
della votazione**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2,

lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che hanno fatto tali designazioni provvede il presidente di seggio.

La firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

4.3.2. Designazioni dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, la designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale deve essere presentata alla segreteria dei medesimi uffici.

La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi con gli stessi termini e le medesime modalità già indicate per le designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e, quindi, **entro il giovedì precedente l'elezione mediante PEC o entro l'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale in caso di presentazione in forma cartacea.**

4.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Circa il possesso dei requisiti dei **rappresentanti di lista**, l'articolo 16, comma 2, della legge n. 53 / 1990, dispone che essi **devono essere elettori del comune**.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570 / 1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste si svolgano).

Se – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.